(1)

SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 22.1.2010
LINEE DI INDIRIZZO PRIVATIZZAZIONE TERME DI STABIA S.P.A.
PRO MEMORIA ASSESSORE ALLE SOCIETA' PARTECIPATE
DOTT. MAURIZIO APUZZO

Va in primo luogo precisato che, attraverso la discussione della proposta all'ordine del giorno, il Consiglio è chiamato a deliberare in ordine alla approvazione delle linee guida per la valorizzazione della Terme di Stabia s.p.a..

A tal proposito và precisato che la società Terme di Stabia. deve ritenersi oggetto di partecipazione indiretta da parte del Comune, in quanto è la S.I.N.T. s.p.a., società a totale partecipazione comunale, a detenere il 98% del capitale sociale di Terme di Stabia s.p.a., mentre soltanto il 2% del capitale sociale è di titolarità del Comune;

E' utile inoltre precisare che SINT ha avuto dal Consiglio Comunale un espresso atto di indirizzo in ordine alla dismissione di almeno il 70% delle azioni di Terme di Stabia ed inoltre Sint, seppur soggetto a partecipazione pubblica, deve ritenersi comunque soggetto di diritto privato è obbligata a rispettare esclusivamente principi di TRASPARENZA, CORRETTEZZA e BUONA FEDE. (quindi non sottoposto agli obblighi ed alle norme in tema di procedure ad evidenza pubblica)

Ciò non di meno, lo schema seguito per la scelta dell'advisor è stato conforme alle procedure previste ai sensi del D.L.vo 163/2006.

Il fatto quindi che si deliberi in merito alla dismissione di partecipazione indiretta rende la proposta legittima in base all'art. 3, comma 27, L.244/2007, Finanziaria 2008, che, modificato dalla L.69/2009, ha soppresso per gli enti pubblici il divieto di partecipazione indiretta a società di capitale, che non siano strettamente necessarie all'espletamento

(2)

di fini istituzionali, con conseguente venir meno dell'obbligo di dismettere le relative partecipazioni;

Infatti, con tale disposizione il legislatore ha inteso stabilire la rilevanza dell'elemento formale, rispetto a quello sostanziale nelle partecipazioni e, perciò, in concreto, il fatto di essere titolare di una società, non direttamente, ma indirettamente attraverso altro ente, è definito assolutamente legittimo.

Al di là di quanto esposto, comunque, non si dimentichi che il comma 27 del citato art. 3 della Legge Finanziaria del 2008 non impedisce in ogni caso all'Ente di detenere una partecipazione diretta in Società strettamente necessarie all'espletamento di fini istituzionali;

ciò se si considera che il Comune di Castellammare di Stabia ricomprende il notorio patrimonio naturale di fonti, su cui si fonda l'attività termale e quella ad essa connessa, ivi compreso lo sfruttamento della fonte dell'Acqua della Madonna, della cui concessione regionale il Comune è titolare e Terme di Stabia è subconcessionaria; quindi la Terme di Stabia s.p.a. non può non essere considerata deputata all'espletamento del fine istituzionale insito nelle predette attività ed in quello discendente ai fini turistici, di rilancio dell'immagine, oltre che occupazionale.

perciò, con Terme di Stabia s.p.a. il Comune non eroga servizio pubblico, ma espleta un fine istituzionale; infatti, *possono definirsi strumentali* all'attività istituzionale delle amministrazioni pubbliche regionali e locali *, con esclusione dei servizi pubblici locali, tutti quei beni e servizi erogati da società a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'ente di riferimento e con i quali lo stesso ente provvede al perseguimento dei suoi fini*

istituzionali. Le società strumentali sono, quindi, strutture costituite per svolgere attività rivolte essenzialmente alla pubblica amministrazione e non al pubblico, come invece quelle costituite per la gestione dei servizi pubblici locali

Quanto detto è confortato dalle seguenti sentenze: TAR Lazio - Roma Sez. II - sentenza 5 giugno 2007, n. 5192; TAR Veneto Sez. I, 788/2008; TAR Lazio - Roma, Sez. I ter - sentenza 20 febbraio 2007 n. 1486 e TAR Lombardia - Milano, Sez. I - sentenza 31 gennaio 2007 n. 140.

Ed inoltre l'operato del Comune di Castellammare di Stabia in merito risulta confortato anche dal parere n.ro 100 del 15.10.2009, reso dalla Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la Regione Puglia in fattispecie di partecipazione comunale in società avente oggetto sociale in attività termali;

Al netto di ragionamenti, tecnicamente argomentati, in parole povere, il COMUNE DI C.MARE, AZIONISTA UNICO DI SINT, CHIEDE ALLA STESSA DI DISMETTERE ALMENO IL 70% DELLE SUE (DI SINT) QUOTE AZIONARIE DETENUTE NEL CAPITALE DI TERME DI STABIA S.P.A, DECIDENDO DI MANTENERE INALTERATA LA SUA (COMUNE DI C.MARE) PARTECIPAZIONE PARI A CIRCA IL 2%

In ordine poi al rilievo posto circa la durata del contratto di affidamento in gestione (25 anni) và precisato che il presupposto essenziale del ragionamento è il rapporto giuridico da instaurare tra Comune, SINT e Privato con apposito contratto nelle cure dell'Advisor, contratto misto (concessione-locazione) in cui naturalmente prevale l'aspetto concessorio su quello locativo.

La prevalenza del principio concessorio scaturisce per l'appunto dal fatto che si CONCEDE IN PRIMIS il diritto allo sfruttamento dei giacimenti acquiferi presupposto essenziale per la valorizzazione del patrimonio termale comprendente gli immobili e tutte le attività complementari a ciò deputate.

Prevalendo l'aspetto concessorio del rapporto contrattuale tra le parti, il termine di 25 anni proposto nelle linee guida è in ossequio al termine massimo di 30 anni indicato nell'atto di indirizzo a SINT per la scelta dell'advisor ed approvato dal Consiglio Comunale nel 2008.

Quanto alla possibilità di rinnovare in forma agevolata la concessione al termine dei 25 anni, è evidente che il rinnovo non è automatico, ma rappresenta una opportunità per il concessionario a condizione che si siano verificati i presupposti oltre che di una buona e corretta gestione, della realizzazione del piano industriale, del risultato di valorizzazione complessiva degli asset affidati, ma soprattutto ricorrano i presupposti per il rinnovo della concessione allo sfruttamento delle acque termali, minerali e di sorgente, dovendo il soggetto gestore dimostrare la sostenibilità economico- finanziaria, ma soprattutto la ecocompatibilità dell'attività termale posta in essere ovvero possedere i requisiti tecnici ed ambientali per la corretta utilizzazione delle risorse termali.

È evidente che è essenziale e fondamentale, ai fini dell'affidamento delle concessioni, il ruolo svolto dal comune, in ordine all'attuazione dei piani di salvaguardia del patrimonio sorgentizio per la razionale utilizzazione dei giacimenti delle acque termali. (si tratta di un rapporto a due negli obblighi, compiti e doveri)

Concludendo, la procedura disegnata dall'advisor per la valorizzazione delle Terme di Stabia è accoglibile da questo Consiglio Comunale, salvo chiaramente le opportune variazioni nella tempistica rappresentata dal cronoprogramma.

AUMENTO di CAPITALE dedicato: sottoscrizione da parte del socio dell'intero importo offerto come aumento di capitale senza alterare il rapporto nelle quote. Questo comporta che le quote "pubbliche" avranno un valore maggiore in misura del nuovo apporto.

Valore nominale delle azioni: rappresentato dal netto patrimoniale di Terme di Stabia al momento della dismissione (circa 1.000.000 €).